

Indicazioni operative procedura compensazione dei crediti per gli avvocati ammessi al gratuito patrocinio (ex art. 82 TUSG)

Ai fini della corretta procedura durante le finestre per addivenire alle richieste di compensazione, che si terranno nei periodi dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, si precisa quanto segue:

1. A seguito dell'emissione della fattura, che si intende compensare, è doveroso attendere l'esito di accettazione/rifiuto della stessa prima di richiedere la compensazione, inoltrando, contemporaneamente, una e-mail all'Ufficio Spese all'indirizzo spesegiustizia.tribunale.cuneo@giustizia.it, onde richiedere il numero del PROVVEDIMENTO NETTO assegnato dal portale SIAMM nel momento in cui si emette il modello di pagamento.
2. Una volta acquisito tale dato si può procedere alla richiesta di compensazione inserendo nel campo ove viene richiesto il numero SIAMM il numero del PROVVEDIMENTO NETTO fornito dall'Ufficio.

È errato indicare il numero dell'istanza WEB e tanto più il numero del procedimento relativo alla liquidazione per la quale si emette la fattura elettronica.

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni sopra riportate.